

## STATUTO

**I NOSTRI MONDI (LA  
DIVERSITA' PARTE  
INTEGRANTE DELLA REALTA'  
SOCIALE) SOCIETA'  
AGRICOLA A  
RESPONSABILITA' LIMITATA-  
IMPRESA SOCIALE**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAIA E LATINA CE VIA VICINALE  
DRAGONI S.N.

Numero REA: CE - 339949

Codice fiscale: 04600820619

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Impresa in fase di aggiornamento

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 01-12-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

l'oggetto sociale, da qualsiasi Ente pubblico o privato, sia in Italia che all'estero;

- sottoscrivere titoli, fideiussioni e garanzie di qualsiasi tipo ed, in particolare, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali anche per obbligazioni di terzi;
- fornire servizi amministrativi, tecnici e gestionali ad altre Società, Persone od Imprese;
- acquistare, vendere o dare in licenza brevetti, know-how e diritti di proprietà intellettuale in generale;
- usufruire ove possibile di agevolazioni, contributi e forme di finanziamento agevolato e/o anche a fondo perduto, previste da tutte le norme emanate o emanande;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, con la precisazione che l'assunzione di tali partecipazioni, ove comporti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime Società od Imprese, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci."

L'Assemblea,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436, comma 6, del Codice Civile, richiamato dall'art. 2480 dello stesso Codice Civile, dà atto che lo Statuto Sociale, contenente le norme relative al funzionamento della Società, nella sua redazione aggiornata con la modifica allo stesso come sopra deliberata, è quello, composto di n. 37 (trentasette), che, firmato ai sensi di legge, si allega al presente Verbale sotto la lettera "A".

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9,30 (nove e trenta minuti primi).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio sempre con mezzo elettronico - ed ho dato lettura del medesimo al Comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a verità, dispensandomi espressamente dal dargli lettura dell'allegato "A" del quale dichiara di avere esatta conoscenza.

Viene sottoscritto alle ore 9,45 (nove e quarantacinque minuti primi).

Consta di quattro fogli per tredici facciate e diciotto righe della presente quattordicesima.

Firmato:

Vincenzo CATAPANO

Giorgio Giacobini Notaio Sigillo

-----

Allegato "A" alla Raccolta N. 1048

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

#### ARTICOLO 1

Su iniziativa della "Fondazione Giovanni Campaniello Onlus (per un domani dopo di noi)", in forma abbreviata "Fondazione Giovanni Campaniello Onlus", con Sede in Ariccia (RM), 00072 Via Ramo d'Oro n. 53/B, Codice Fiscale 90090040586, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo il 29 gennaio 2019 al N. 1326/2019, al fine dell'attuazione dei propri scopi istituzionali, viene costituita la Società denominata "I nostri mondi (La diversità parte integrante della realtà sociale) Società Agricola a responsabilità limitata - Impresa Sociale", in forma abbreviata "I nostri mondi S.a.r.l.-Imp.Soc.", la quale è disciplinata dalle norme di funzionamento contenute nel presente Statuto.

#### ARTICOLO 2

La Società si qualifica come Impresa Sociale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 N. 112, in quanto ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle proprie attività, dell'attività esclusiva di interesse generale dell'agricoltura sociale di cui alla Legge 18 agosto 2015 N. 141, diretta a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo, quali lavoratori della Società, di persone con disabilità, ed in particolare delle persone affette da disturbo dello spettro autistico ospitate ed assistite dalla "Fondazione Giovanni Campaniello Onlus (per un domani dopo di noi)", e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del Regolamento U.E. N. 651/2014 del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 N. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, persone le quali dovranno essere di numero non inferiore al trenta per cento di tutti i lavoratori della Società stessa e la cui situazione dovrà essere attestata ai sensi della normativa vigente;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti di cui al precedente punto a), anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltiva-

zione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno delle persone di cui al precedente punto a).

Pertanto la Società ha esclusivamente per oggetto lo svolgimento, in proprio e/o per conto terzi (anche con assunzione e/o concessione di franchising), sia in Italia che all'estero nonché attraverso portali telematici, piattaforme informatiche od altri strumenti di e-commerce e di comunicazione, direttamente e/o per il tramite di Società controllate, collegate o partecipate, delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura ed all'allevamento di animali, il tutto con le relative attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e nel rispetto delle e previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative richieste dalle disposizioni normative statali, regionali e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In particolare, la Società avrà esclusivamente ad oggetto lo svolgimento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse, con particolare riferimento a tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi, boschi e/o di allevamenti di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle relative disposizioni normative tempo per tempo vigenti;

- svolgimento delle attività agricole connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, comprese (i) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, (ii) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nelle attività agricole esercitate, ivi comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale o forestale, ovvero di ricezione, ospitalità ed agriturismo, come definite dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, e ciò con possibilità di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche supe-

ralcoliche, (iii) le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni e dall'allevamento, e (iv) la fornitura di servizi in favore di terzi per la coltivazione dei fondi, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, la gestione di attività agrituristiche per la valorizzazione del territorio e la diffusione della conoscenza dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del medesimo;

- svolgimento di attività di allevamento mediante contratti di soccida sia nel ruolo di soccidante che di soccidario;
- diffusione della conoscenza della c.d. "Carta dei principi dell'agricoltura sociale";
- sostenimento dello sviluppo dell'agricoltura sociale come moderna forma di impresa atta ad ampliare la disponibilità e la fruibilità per tutti i Cittadini di servizi, ed a creare una nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- sostenimento e valorizzazione delle esperienze di agricoltura sociale nel territorio, nell'ambito dell'agricoltura multifunzionale ed ecosostenibile e del rinnovamento del sistema di "welfare" territoriale;
- promozione dell'arricchimento di idee, della ricerca scientifica e dell'elaborazione sui principi dell'agricoltura sociale;
- promozione dell'incontro tra produttori agricoli ed imprese, cooperative sociali, associazioni sociali, famiglie, persone in situazione di disagio, consumatori responsabili, centri culturali, Università, Amministrazioni pubbliche ed Enti locali, servizi sociali, strutture scolastiche, didattiche e sanitarie;
- contribuzione alla ridefinizione di un sistema di "welfare" ispirato ai principi di solidarietà e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi l'attività delle fattorie sociali;
- sostenimento e promozione di azioni positive per la legalità contro le mafie ed ogni forma di criminalità organizzata, per la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati e per la lotta a qualsiasi forma di esclusione e discriminazione di natura economica, sociale, etnica, religiosa e di genere;
- promozione e partecipazione ad accordi di filiera;
- promozione e partecipazione ad Organizzazioni dei Produttori (O.P.);
- svolgimento di attività di ricerca, studio, sperimentazione ed assistenza tecnica, attività didattica, di formazione e di divulgazione nei settori della produzione di prodotti agricoli e alimentari;
- realizzazione di una rete di esercizi per la vendita e la distribuzione, per l'asporto e la somministrazione a livello nazionale ed internazionale, di tutti i prodotti finiti del settore agro-eno-gastronomico, anche attraverso la realizza-

zione e gestione di punti vendita a filiera diretta, in partnership o franchising, sia all'ingrosso che al dettaglio oltre che di tipo virtuale;

- svolgimento di attività di agriturismo, azienda didattica, azienda sperimentale;
- concessione in affitto o in subaffitto a terzi di terreni, fabbricati e/o porzioni di terreni e fabbricati, e comunque di immobili in genere, per il perseguimento dei fini e per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;
- organizzazione e partecipazione a seminari e convegni finalizzati alla promozione e valorizzazione delle proprie produzioni;
- organizzazione e partecipazione a mostre, fiere, eventi rievocativi e musei tematici legati ai settori di interesse per la Società;
- promozione, organizzazione e coordinazione di iniziative o interventi con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati, finalizzati alla ricerca scientifica ed alla ricerca applicata al campo delle coltivazioni, anche con finalità non alimentari, ed agli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Per il conseguimento di tali fini la Società potrà acquistare, vendere, permutare, locare, affittare, gestire e amministrare immobili sia rustici, che civili, che commerciali, nonché aziende, rami di azienda e beni mobili iscritti in pubblici registri in genere.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra, qualora ciò si dovesse rendere necessario in base alle disposizioni normative nazionali e regionali tempo per tempo vigenti, la Società si avvarrà dell'opera di Professionisti iscritti in appositi Albi od Elenchi, i quali risponderanno personalmente delle attività da essi svolte.

La Società inoltre, al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente rispetto all'oggetto sociale sopra indicato, potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il commercio di prodotti, non necessariamente connessi all'attività agricola e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, realizzati nell'ambito dei laboratori di inclusione sociale delle persone svantaggiate di cui sopra, il tutto fatta eccezione per quelle attività che comportino il deposito e la gestione del pubblico risparmio, operazioni di intermediazione fiduciaria e immobiliare e operazioni bancarie ed operazioni riservate a Società di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo n. 415 del 23 luglio 1996, al Decreto Legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 ed

al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come integrati e/o modificati;

- assumere lavori in concessione ed attività in gestione di qualsiasi tipo attinenti all'oggetto sociale da qualsiasi Ente pubblico e/o privato;
- partecipare e/o costituire consorzi, reti di imprese, Gruppi Europei di Interesse Economico o altre Società con Soggetti pubblici e/o privati, siano essi Società, Enti o persone, joint ventures e raggruppamenti di imprese in Italia ed all'estero;
- assumere lavori e servizi in concessione e/o in gestione di qualsiasi tipo, anche se non materialmente elencati nell'oggetto sociale, da qualsiasi Ente pubblico o privato, sia in Italia che all'estero;
- sottoscrivere titoli, fideiussioni e garanzie di qualsiasi tipo ed, in particolare, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali anche per obbligazioni di terzi;
- fornire servizi amministrativi, tecnici e gestionali ad altre Società, Persone od Imprese;
- acquistare, vendere o dare in licenza brevetti, know-how e diritti di proprietà intellettuale in generale;
- usufruire ove possibile di agevolazioni, contributi e forme di finanziamento agevolato e/o anche a fondo perduto, previste da tutte le norme emanate o emanande;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, con la precisazione che l'assunzione di tali partecipazioni, ove comporti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime Società od Imprese, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 3**

La Società ha Sede legale in Baia e Latina (CE) e Sede secondaria in Genzano di Roma (RM), ai rispettivi indirizzi risultanti dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti Registri delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali operative quali agenzie, rappresentanze, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, e ciò in tutta Italia ed all'estero, nonché potrà trasferire la Sede legale e/o la Sede secondaria nell'ambito dei rispettivi Comuni indicati nel precedente comma; spetta invece ai Soci deliberare la istituzione e/o la soppressione di Sedi secondarie o il trasferimento della Sede legale in Comuni diversi da quelli rispettivamente indicati nel precedente comma.

#### **ARTICOLO 4**

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello ufficialmente risultante alla Società medesima secondo le modalità previ-

ste dalla legge tempo per tempo vigente.

#### **ARTICOLO 5**

La durata della Società è a tempo indeterminato. I Soci avranno peraltro il diritto di recedere con preavviso da darsi nel termine di cui all'art. 2473, comma 2, del Codice Civile.

Il diritto di recesso, sia nel caso di cui al precedente comma, sia negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, è esercitato nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 27.

#### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI PARTECIPAZIONI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE**

#### **ARTICOLO 6**

Il Capitale Sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

Per le Decisioni di aumento e riduzione del Capitale Sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di Capitale Sociale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la Delibera di aumento del Capitale Sociale stabilisce le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

In deroga all'art. 2465, comma 2, primo inciso, del Codice Civile, in caso di acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del Capitale Sociale, di beni o di crediti dei Soci fondatori, dei Soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società stessa nel Registro delle Imprese, l'acquisto in oggetto non deve essere autorizzato dai Soci con propria Decisione, ferma restando la necessità della Relazione di stima di cui all'art. 2465, comma 1, del medesimo Codice Civile.

In caso di conferimento di opera o di servizi si applica la disciplina di cui all'art. 2465, comma 1, del Codice Civile ed è altresì necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi ad oggetto la prestazione di opera o di servizi; la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal Socio con un versamento a titolo di cauzione di un corrispondente importo in danaro presso le Casse della Società.

Salvo il caso dell'art. 2482-ter del Codice Civile, l'aumento del Capitale Sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai Soci che non hanno concorso alla Decisione spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile, diritto da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 27.

Nel caso di riduzione del Capitale Sociale per perdite, può essere omesso il deposito presso la Sede Sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata, ma i Soci hanno comunque diritto di ottenere dalla Società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'Assemblea, copia di detti documenti.

Nel caso di aumento gratuito del Capitale Sociale la quota di partecipazione di ciascun Socio resta immutata, nei limiti di quanto appresso previsto.

La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito sottoscritto e versato dai Soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o mediante l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai Soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel caso di riduzione reale del Capitale Sociale, il rimborso totale o parziale ai Soci delle loro partecipazioni, previa conforme loro Decisione da adottarsi con le medesime maggioranze richieste dal presente Statuto per la riduzione in oggetto, potrà avvenire mediante assegnazione ai Soci stessi di beni, anche immobili, o di altre utilità facenti parte del patrimonio sociale, nel rispetto della parità di trattamento tra i Soci. In tal caso, l'assegnazione è fatta sulla base di apposita Relazione di stima, redatta secondo quanto disposto dall'art. 2465 del Codice Civile, da allegarsi al relativo Verbale notarile.

#### ARTICOLO 7

L'Organo Amministrativo, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, può richiedere ai Soci, i quali, peraltro, avranno ovviamente sempre la facoltà di non aderire alla richiesta, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società, versamenti in conto/Capitale ovvero finanziamenti dei quali i singoli Soci potranno richiedere in ogni momento la restituzione (salve espresse pattuizioni di determinata durata temporale) e dei quali potrà essere stabilita anche la totale infruttuosità, e ciò in espressa deroga al disposto dell'art. 1282, comma 1, del Codice Civile ed alla presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo di cui all'art. 45, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

In caso di versamenti in conto/Capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale Sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme Delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2467 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 8**

La Società non riconosce altri Soci che quelli risultanti tali in virtù delle vigenti disposizioni di legge.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei Soci nonché il rapporto sociale sono regolati dal presente Statuto secondo il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo N. 112/2017, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma in cui l'impresa sociale è costituita.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti; peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 9**

Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, in tutto o in parte, previo gradimento espresso da ciascuno degli altri Soci, tali risultanti in virtù delle vigenti disposizioni di legge, anche contestualmente alla sottoscrizione del relativo atto di trasferimento.

A tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità, se persona fisica, ovvero la denominazione o la ragione sociale, la Sede legale e gli altri dati identificativi, se Soggetto diverso da persona fisica, dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata, con lettera raccomandata, anche a mano ma con avviso di ricevimento, agli altri Soci, ciascuno dei quali deve comunicare al Socio offerente se consente o meno alla

proposta cessione sempre con lettera raccomandata, anche a mano ma con avviso di ricevimento, da consegnare alla Posta o al Socio offerente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende reso in senso affermativo.

Nel caso di mancato gradimento, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al Socio che intendeva trasferire, in tutto o in parte, la partecipazione stessa spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 27.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri Soci, tali risultanti in virtù delle vigenti disposizioni di legge, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi delle successive disposizioni e con le modalità nelle medesime contenute:

A) Il Socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano ma con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità, se persona fisica, ovvero la denominazione o la ragione sociale, la Sede legale e gli altri dati identificativi, se Soggetto diverso da persona fisica, del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta, a mezzo di lettera raccomandata A.R., agli altri Soci i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

A1) ogni Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata, anche a mano ma con avviso di ricevimento, da consegnare alla Posta o allo stesso Organo Amministrativo non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale o dalla firma per ricevuta) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo medesimo;

A2) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al Socio offerente - a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano ma con avviso di ricevimento, da inviarsi o consegnarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub A1) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i Soci accettanti) e della data fissata per il trasferimento.

B) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da

parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

C) Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene.

D) Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un Soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.

E) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente.

F) Qualora nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il Socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, altrimenti la procedura di offerta in prelazione deve essere ripetuta.

G) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal Socio offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla Sede della Società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.

Il diritto di prelazione spetta agli altri Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente,

per quella specifica cessione, abbia ottenuto, od ottenga contestualmente, la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri Soci.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di tutto quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

Il trasferimento delle partecipazioni, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 2470 del Codice Civile, ha effetto nei confronti della Società conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

#### DECISIONI DEI SOCI

##### ARTICOLO 10

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci e/o lavoratori che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina del componente o dei componenti l'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la Decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci oppure che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Le Decisioni dei Soci, salvo quanto previsto al successivo art. 11, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Soci consenzienti;
- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per i-

scritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali, entro i 5 (cinque) giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto di astensione.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai Soci dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Soci medesimi e che risultino ufficialmente alla Società secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle Decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le Decisioni dei Soci adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) del Capitale Sociale.

La Decisione dei Soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

La corrispondenza delle trascrizioni alle Decisioni assunte dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un Socio che, a tal fine, sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima.

I Soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento, richiedendo il rilascio di copie ed/od estratti, il Libro delle Decisioni dei Soci sia personalmente che mediante propri Consulenti di fiducia.

#### **ARTICOLO 11**

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 10, comma 2, punti d) ed e), nel caso previsto dall'art. 2482-bis, comma 4, del Codice Civile, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di Soci e/o lavoratori che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale, le Decisioni dei Soci debbono es-

sere adottate con Deliberazione Assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea.

Le Assemblee sono indette mediante avviso scritto - firmato, a seconda dell'Organo Amministrativo esistente, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano d'età ovvero, fatta eccezione per gli argomenti sui quali, a norma di legge, l'Assemblea stessa delibera su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposti, da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale - inviato a mezzo di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indirizzata a ciascun Socio (presso il domicilio ufficialmente risultante alla Società secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente) ed a ciascun Amministratore, nonché, se esistente l'Organo di Controllo, al Sindaco effettivo, se monocratico, o ai Sindaci effettivi, se collegiale. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata a mezzo di telegramma, ovvero, qualora i destinatari siano provvisti di tali mezzi di comunicazione, a mezzo di telefax e/o di posta elettronica, il tutto da inviare almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, precisandosi che, in caso di utilizzo di telefax o di posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dagli atti della Società.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza dell'Assemblea, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti o rappresentati con delega tutti i Soci ed altresì siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti gli Amministratori, nonché, se esistente l'Organo di Controllo, il Sindaco effettivo, se monocratico, o i Sindaci effettivi, se collegiale.

Se gli Amministratori e/o il Sindaco effettivo o i Sindaci effettivi, se esistente l'Organo di Controllo, non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### ARTICOLO 12

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea medesima ed accertare i risultati delle votazioni.

#### ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, nel caso di cui al successivo art. 16 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di cui al successivo art. 16 sub b), o dall'Amministratore più anziano di età, nel caso di cui al successivo art. 16 sub c).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza degli intervenuti, un Segretario, anche non Socio, ed, occorrendo, uno o più Scrutatori anche non Soci.

#### ARTICOLO 14

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni Socio che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per una singola Assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni dell'Assemblea stessa.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci o al Revisore Legale, se nominati, né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea, in ogni caso, è regolarmente costituita e delibera con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del Capitale Sociale ed approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente; il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari Delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### ARTICOLO 15

Le Deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il Capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Verbale relativo alle Delibere assembleari comportanti la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

Il Verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

Il Verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **ARTICOLO 16**

La Società potrà essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico, salvo quanto previsto nel successivo Art. 35;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti di amministrazione.

##### **ARTICOLO 17**

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra non Soci e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'Ufficio coloro che non siano in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

- a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 N. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, :
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobilia-

re, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 N. 267 o nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 N. 14;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non essere stati condannati a una delle pene indicate nella precedente lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

e) non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

f) abbiano maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, (ii) attività professionali in materia immobiliare, agricola e/o del "terzo settore", (iii) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni in materia immobiliare, agricola e/o del "terzo settore" ovvero presso Enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni che non hanno attinenza con le suddette materie purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per quel determinato periodo di tempo che verrà stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 16 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti ai sensi del precedente art. 16 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono pure tutti gli altri Amministratori.

Spetterà ai Soci con propria Decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

#### ARTICOLO 18

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina dello stesso Consiglio, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto ai successivi artt. 19 e 20, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- in caso di esistenza dell'Organo di Controllo, la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se monocratico, o del Collegio Sindacale, se collegiale, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la Decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- in caso di esistenza dell'Organo di Controllo, la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se monocratico, o del Collegio Sindacale, se collegiale, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita di-

chiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica; in questi ultimi casi, le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e dovranno essere trascritte nel Libro delle Decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della Società, a meno che le Decisioni adottate mediante consultazione scritta non siano state riportate direttamente in originale sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

#### ARTICOLO 19

La maggioranza degli Amministratori può stabilire di rimettere la Decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

#### ARTICOLO 20

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del Codice Civile, nel caso di cui al precedente art. 19 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le Decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato ai sensi del precedente art. 16 sub b), debbono essere adottate mediante Deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la Sede sociale o altrove, purché nel ter-

ritorio della Repubblica Italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;

- le sue riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore presente più anziano di età;

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e, se esistente l'Organo di Controllo, il Sindaco effettivo, se monocratico, o i Sindaci effettivi, se collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto Verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

#### **ARTICOLO 21**

La gestione della Società si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'Art. 2086, comma 2, del Codice Civile, e spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai Soci.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 22**

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 16 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore e/o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 23**

Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti ai sensi del precedente art. 16 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli Amministratori in via disgiunta.

Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti, ciascun Amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro Amministratore voglia compiere, prima che questa sia compiuta; in tal caso, i Soci decidono sull'opposizione ai sensi degli artt. 10 e seguenti del presente Statuto.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del Codice Civile, le Decisioni degli Amministratori, che siano stati nominati ai sensi del precedente art. 16 sub c), devono essere adottate mediante apposita Deliberazione; a tal fine gli Amministratori vengono convocati dall'Amministratore più anziano di età e deliberano validamente con il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica. Le Deliberazioni così assunte sono constatate da Verbale sottoscritto da almeno un Amministratore, Verbale che dovrà essere trascritto, anche se redatto per atto pubblico, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano le relative disposizioni di cui al precedente art. 20.

#### **ARTICOLO 24**

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 16 sub b), la rappresentanza della Società spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio stesso nonché a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferiti.

In caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, ai sensi del precedente art. 16 sub c), la rappresentanza della Società spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta e/o in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto della loro nomina.

#### **ARTICOLO 25**

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci in occasione della nomina o con apposita Decisione, annualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo N. 112/2017, dovrà essere stabilita in misura proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, e comunque non potrà essere superiore ai compensi individuali previsti in favore di amministratori, sindaci e di chiunque rivesta cariche sociali in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso nei limiti sopra indicati, sentito il parere del Sindaco o del Collegio Sindacale.

I Soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il tutto nei limiti sopra indicati.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa, e ciò sempre nei limiti sopra indicati.

#### **REVISORE ED ORGANO DI CONTROLLO**

##### **ARTICOLO 26**

Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, comma 1 del Codice Civile, o qualora i Soci lo ritengano opportuno, gli stessi, con apposita Decisione, la revisione legale dei conti sulla Società verrà affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, o a Sindaci iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali, i quali eserciteranno tale revisione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo N. 112/2017, viene affidata ad un Sindaco effettivo ed, eventualmente, un Sindaco supplente ovvero, nonché necessariamente nel caso di cui al successivo Art. 35, ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che rimarranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e che svolgeranno le proprie funzioni ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, per quanto applicabili; qualora i Soci non abbiano nominato ovvero non nominino un

Revisore Legale od una Società di Revisione ai sensi del comma precedente, gli stessi, con apposita Decisione, potranno affidare al Sindaco ovvero al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti sulla Società, e pertanto il Sindaco ovvero il Collegio Sindacale dovranno, rispettivamente, essere Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro ovvero essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso di nomina obbligatoria di un Revisore legale e di Una Società di Revisione ai sensi del precedente comma.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- essere in possesso dei requisiti per assumere la carica di Sindaco nelle Società a responsabilità limitata;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal presente Statuto per la carica di Amministratore.

#### **RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

##### **ARTICOLO 27**

Il diritto di recesso spetta ai Soci:

- che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della Sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'art. 2468, commi 3 e 4, del Codice Civile;
- che non hanno consentito all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali o all'aumento del Capitale Sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o alla proroga della durata della Società;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti nel precedente comma, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della Deliberazione che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima tale diritto è diverso da una Deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese, lo stesso dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la De-

liberazione e/o la Decisione che lo legittima.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 28.

#### **ARTICOLO 28**

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nei limiti del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo N. 112/2017, da determinarsi ad opera dell'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **ARTICOLO 29**

E' escluso il Socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile.

Qualora un Socio si sia obbligato a titolo di conferimento alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso se non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita Deliberazione da adottarsi ai sensi degli artt. 11 e seguenti del presente Statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La Deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il Socio escluso, fermo restando comunque quanto previsto nel successivo art. 34, può fare opposizione davanti al Tribunale competente in relazione alla Sede della Società.

Se la Società si compone di due soli Soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal suddetto Tribunale su domanda dell'altro.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 28, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del Capitale Sociale.

#### **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

#### ARTICOLO 30

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

La Società deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, Soci o associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio approvato deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 31

Lo scioglimento anticipato volontario e la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale della Società sono deliberati dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea, con apposita Deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei Liquidatori.

Il patrimonio residuo, dedotto del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo N. 112/2017, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore co-

stituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi di cui all'art. 16, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei Liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del Codice Civile.

Le disposizioni sulle Decisioni dei Soci, sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di Controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

#### **TITOLI DI DEBITO**

##### **ARTICOLO 32**

La Società può emettere titoli di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2483 del Codice Civile.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il Capitale Sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

#### **RIUNIONI PER MEZZO DI TELECOMUNICAZIONI**

##### **ARTICOLO 33**

Le riunioni degli Organi collegiali della Società (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio di Liquidazione) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli inter-

venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **DIRITTI DEI LAVORATORI**

##### **ARTICOLO 34**

L'Organo Amministrativo informa costantemente i lavoratori, i volontari e gli utenti destinatari delle attività sociali delle Deliberazioni degli Organi della Società, che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire all'Organo Amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

I lavoratori, che a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari e gli utenti destinatari delle attività sociali sono coinvolti nelle attività medesime ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo N. 112/2017.

L'Organo Amministrativo, attraverso apposito Regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i soggetti sopra indicati, anche attraverso loro Rappresentanti, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società, modalità di coinvolgimento da individuarsi tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 N. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni della Società, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo N. 112/2017.

I lavoratori, sia subordinati che autonomi, i volontari e gli utenti destinatari delle attività sociali partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un Rappresentante dei lavoratori, un Rappresentante dei volontari ed un Rappresentante degli utenti destinatari delle attività sociali, le cui nomine, funzioni e durata ver-

ranno stabilite dall'apposito Regolamento aziendale di cui sopra.

Nel caso in cui la Società superi uno dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti destinatari hanno diritto di nominare un componente sia dell'Organo Amministrativo che dell'Organo di Controllo, i quali dovranno avere pertanto composizione pluripersonale.

#### **ARTICOLO 35**

I lavoratori della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo N. 112/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 N. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della Società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Società darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

La Società, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo N. 112/2017, può avvalersi della prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Società stessa deve tenere apposito Registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nella Società stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 36**

Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un Unico Socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di Società con Unico Socio.

#### **ARTICOLO 37**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Firmato:

Vincenzo CATAPANO

Giorgio GIACOBINI Notaio Sigillo

-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.